

VALORE FUTURO

Assicurazione a vita intera a premio unico con capitale in parte rivalutabile e in parte direttamente collegato a OICR esterni

Mod. GVVF - ed. 03/2024

Condizioni di assicurazione

Il contratto è redatto secondo le Linee Guida del Tavolo Tecnico "Contratti Semplici e Chiari" coordinato dall'ANIA.

I testi delle condizioni di assicurazione sono stati realizzati con l'obiettivo di facilitarne la lettura e la consultazione utilizzando un linguaggio il più possibile semplice e di utilizzo comune. Il testo è stato corredato di alcuni esempi pratici per facilitare la comprensione dei passaggi più complessi.

Data ultimo aggiornamento: 04/03/2024

Pagina lasciata intenzionalmente libera

DEFINIZIONI

Definiamo i principali termini utilizzati:

Annualità assicurativa	Per la prima annualità assicurativa è il periodo tra la data di decorrenza e la prima ricorrenza annuale. Per le annualità assicurative successive è il periodo che intercorre tra due consecutive ricorrenze annuali del contratto.
Assicurato	Persona fisica sulla cui vita è stipulata l'assicurazione: i suoi dati anagrafici e gli eventi che si verificano durante la sua vita determinano il calcolo delle prestazioni previste dal contratto di assicurazione.
Beneficiario	Persona fisica o giuridica a cui sono pagate le prestazioni previste dal contratto di assicurazione.
Capitale investito	Premio versato al netto dei costi.
Capitale protetto	Coincide con il capitale investito.
Contraente	Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione, impegnandosi al versamento del relativo premio.
Comparto di OICR	Portafoglio di strumenti finanziari (azioni, obbligazioni, ecc.) che si differenzia per stile di gestione.
Data di decorrenza	Data indicata in polizza come data di inizio per il calcolo delle prestazioni contrattuali.
Data di valutazione	Coincide con una qualsiasi data in cui è effettuato il calcolo del valore del contratto. Per esempio nel caso del Documento Unico di Rendicontazione inviato annualmente da Generali Italia, è la data cui si riferisce il documento stesso.
Data traguardo	Data che costituisce il termine del periodo traguardo.
Gestione separata GESAV	Portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri attivi detenuti da Generali Italia, in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni del contratto.
IVASS	Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
OICR	Organismo di investimento collettivo UCI e/o UCITS (operante secondo le Direttive Europee) che può essere costituito da singoli comparti.
Parametro di Ripartizione	Tasso prestabilito utilizzato per calcolare la ripartizione del premio tra gestione separata e quote di OICR. La parte del premio versato da investire in gestione separata, al netto dei costi, è calcolata in modo che la cifra capitalizzata a tale tasso, a fine del periodo traguardo, coincida con il premio versato al netto dei costi. La parte del premio da investire in quote di OICR è calcolata di conseguenza. Tale parametro non rappresenta una garanzia di rendimento.
Periodo traguardo	Periodo, scelto dal contraente alla sottoscrizione del contratto, che individua il periodo al termine del quale il contratto ha l'obiettivo di maturare un capitale assicurato, per la parte investita in gestione separata, pari al premio versato al netto dei costi (capitale protetto). Tale periodo può variare tra un minimo di 12 e un massimo di 15 anni.
Polizza	Documento che prova il contratto di assicurazione.
Premio	Importo che il contraente paga a Generali Italia.
Proposta di assicurazione	Documento o modulo sottoscritto dal contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta a Generali Italia la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.
Quota	Unità di misura utilizzata per esprimere la parte delle prestazioni del contratto collegata agli OICR.
Recesso	Diritto del contraente di far cessare gli effetti del contratto.
Ricorrenza annuale del contratto	Anniversario della data di decorrenza.
SICAV	Società di Investimento a Capitale Variabile: ha per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto offrendo al pubblico proprie azioni.
Valore complessivo netto dell'OICR	Valore ottenuto sommando le attività presenti nel fondo (titoli, dividendi, interessi, ecc.) e sottraendo le passività (spese, imposte, ecc.).



**Valore unitario
della quota**

Valore ottenuto dividendo il valore complessivo netto del comparto dell'OICR, nel giorno di valorizzazione, per il numero delle quote in circolazione alla stessa data.

QUALI SONO LE PRESTAZIONI? QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO?

Art. 1 Oggetto del contratto

VALORE FUTURO prevede un'assicurazione per la quale, a fronte del premio versato dal contraente (→ [Definizioni](#)), in caso di decesso dell'assicurato (→ [Definizioni](#)), Generali Italia paga al beneficiario (→ [Definizioni](#)) una prestazione in euro in forma di capitale, determinata:

- in parte sulla base della rivalutazione della somma investita in gestione separata GESAV (→ [Definizioni](#))
- in parte sulla base dell'andamento del valore delle quote di determinati OICR (→ [Definizioni](#)).

Art. 2 Premi e loro investimento

Il contratto prevede il versamento di un **premio unico**.

Il premio unico versato, al netto dei costi (→ art. 21), va a costituire il **capitale investito**. Il **capitale protetto** è fissato in misura pari al capitale investito.

In polizza è riportata la durata del **periodo traguardo** (→ [Definizioni](#)) scelta dal contraente, compresa tra 12 e 15 anni dalla data di decorrenza del contratto. Generali Italia adotta uno stile di gestione finalizzato, a partire dal termine del periodo traguardo, alla protezione del capitale: si pone cioè l'obiettivo di essere in grado di pagare, a partire da tale termine, un valore di riscatto o una prestazione in caso di decesso di ammontare almeno pari al capitale protetto. **Questo obiettivo non costituisce garanzia di restituzione del capitale o di rendimento minimo.**

A partire dal premio unico versato si determina il premio per gestione separata e il premio per comparti.

Il **premio per gestione separata** si determina a partire dal premio unico versato, al netto dei costi, pari al capitale protetto, scontandolo al tasso pari al parametro di ripartizione (→ [Definizioni](#)) per il periodo che intercorre tra la data di decorrenza del versamento e il termine del periodo traguardo scelto. Il parametro di ripartizione attualmente in vigore è del 3% annuo composto.

Il **capitale assicurato iniziale** da investire in gestione separata GESAV è pari al premio per gestione separata.

Il **premio per comparti** si determina a partire dal premio versato, al netto dei diritti e del premio per gestione separata. Il **capitale da investire in quote di OICR** che costituiscono la linea di investimento attualmente disponibile (Multi Global Plus) è pari al premio per comparti.

Ad ogni investimento in quote di OICR, Generali Italia comunica al contraente:

- data di decorrenza del versamento e relativo giorno di riferimento (→ art. 7)
- numero di quote nei diversi OICR
- valore di ciascuna quota.

Esempio

Premio netto costi: € 10.000

Periodo Traguardo: 12 anni

Parametro di ripartizione: 3%

Capitale assicurato iniziale da investire in gestione separata:

Premio x (1+ parametro di ripartizione)^(-periodo traguardo)
€ 10.000 x (1+3%)⁽⁻¹²⁾ = € 7.013,80 (70,14% di € 10.000)

Capitale da investire in quote di OICR (si determina sottraendo dal premio netto costi la componente investita in gestione separata):

€ 10.000 – € 7.013,80 = € 2.986,20

Generali Italia può offrire nuove linee di investimento.

Art. 3 Prestazione e garanzia

Il capitale che Generali Italia paga in caso di decesso dell'assicurato è pari al **valore del contratto** (→ art.4) alla data del decesso, cui si aggiunge un incremento dello 0,2% sul valore in quote di OICR.

Solo la componente in gestione separata è coperta da **garanzia**, per cui la prestazione non può essere inferiore al **capitale assicurato iniziale** (→ art. 2), tenendo conto di eventuali variazioni conseguenti alla modifica del capitale protetto (→ artt. 10 e 11) e di eventuali riscatti parziali. La garanzia **non opera** per la componente in quote.

Art. 4 Valore del contratto

Il **valore del contratto** varia nel tempo in base all'andamento degli strumenti finanziari in cui il premio è investito (gestione separata e OICR) ed è la somma di:

- a. **valore in gestione separata:**
capitale investito in gestione separata, comprensivo anche della rivalutazione calcolata secondo la relativa clausola (→ art. 5), fino alla data di valutazione (→ Definizioni)
- b. **valore in quote di OICR:**
capitale investito in quote di OICR alla data di valutazione o di evento (per es. decesso, riscatto), pari al numero di quote a tale data moltiplicato per il valore unitario di ciascuna quota nel giorno di riferimento, dedotte le commissioni di gestione e amministrazione applicate da Generali Italia.
- c. eventuali importi di **premio non ancora investiti** alla data di valutazione, al netto dei costi.

Art. 5 Clausola di rivalutazione

VALORE FUTURO prevede la rivalutazione annuale del capitale investito in gestione separata in base al rendimento della gestione stessa, secondo i criteri indicati di seguito e nel Regolamento della gestione separata disponibili in allegato e su www.generali.it.

Rendimento

Generali Italia dichiara ogni anno il rendimento della gestione separata determinato come da Regolamento.

L'anno preso a base per il calcolo è dato dai 12 mesi che precedono il secondo mese anteriore alla data di valutazione.

Esempio

Se il contratto è stato stipulato a luglio 2023, alla ricorrenza di luglio 2024 l'anno considerato va dal 1° maggio 2022 al 30 aprile 2023.

Misura annua di rivalutazione

È pari al rendimento della gestione separata espresso in punti percentuali.

Può essere negativa. In ogni caso per effetto della garanzia di cui all'art. 3, in caso di decesso e, a partire dal termine del periodo traguardo, anche in caso di riscatto, il capitale rivalutato non può risultare inferiore al capitale assicurato iniziale.

Rivalutazione annuale

A ogni ricorrenza annuale del contratto si determina un nuovo capitale assicurato come somma di:

- capitale assicurato in vigore alla ricorrenza annuale precedente rivalutato come descritto sopra e
- ciascuna variazione del capitale assicurato successiva alla ricorrenza annuale precedente, per effetto di riscatti parziali (→ art. 20), o per trasferimento da e verso la gestione separata (remix → art. 9), rivalutata come sopra descritto per il periodo compreso tra la data della variazione stessa e la ricorrenza annuale successiva.

Art. 6 Calcolo del numero di quote di OICR

Il numero di quote derivante dal premio versato si calcola, per ogni OICR della linea di investimento, dividendo la parte di premio investita in tale OICR secondo la ripartizione prevista dalla linea, già al netto dei costi, per il valore unitario della quota dell'OICR stesso nel giorno di riferimento relativo al versamento del premio.

Art. 7 Giorno di riferimento

La valorizzazione (calcolo del valore di ogni quota → Definizioni) è effettuata ogni giorno, eccetto festivi o giorni di chiusura delle Borse dello Stato in cui sono quotati gli strumenti finanziari collegati al contratto.

Il giorno di riferimento è così determinato:

Premio: secondo giorno di valorizzazione successivo al versamento del premio o all'entrata in vigore del contratto, se successiva¹.

Decesso: secondo giorno di valorizzazione successivo al ricevimento della richiesta di pagamento, con documentazione completa (→ art. 14).

¹ Data di versamento del premio ed entrata in vigore sono definiti all'art. 26.

Riscatto; recesso (→ art. 19): secondo giorno di valorizzazione successivo alla richiesta. Se i comparti da cui disinvestire sono diversi da quelli previsti in questo documento, il giorno di riferimento può cambiare. In questo caso il contraente è informato prima.

Remix o determinazione del valore del contratto a fini informativi: secondo giorno di valorizzazione precedente la data del remix. In casi eccezionali (per es. indisponibilità del valore della quota): giorno di valorizzazione che precede quello sopra definito. In ogni caso il giorno di riferimento è riportato nell'appendice di remix.

Riassetto automatico della linea (→ art. 8): giorno indicato nell'appendice relativa alla determinazione delle prestazioni assicurate per effetto dell'operazione di remix eseguita in occasione del riassetto.

Modifica del capitale protetto a richiesta del contraente: secondo giorno di valorizzazione successivo alla data della richiesta.

Il valore delle quote è pubblicato ogni giorno sul sito www.generali.it.

Servizi connessi all'assicurazione principale

Il contratto prevede servizi attivati:

- direttamente da Generali Italia (→ artt. 8, 9 e 10), per i quali è prevista una commissione di gestione e amministrazione, che è prelevata dal valore in quote di OICR, riducendone il numero;
- **su richiesta** del contraente, senza costi aggiuntivi (→ art. 11).

Art. 8 Servizio di allocazione delle risorse e riassetto automatico della linea di investimento

La linea è gestita per accrescere il valore dell'investimento nel medio/lungo periodo.

Per questo scopo, in funzione del contesto di mercato finanziario e del profilo di rischio dichiarato dal contraente, Generali Italia può **modificare l'allocazione** delle risorse nei modi seguenti:

- variare in percentuale la distribuzione delle risorse tra i diversi OICR
- sostituire gli OICR
- sostituire la linea di investimento
- modificare il parametro di ripartizione con conseguente diversa distribuzione degli investimenti tra gestione separata e quote di OICR.

Generali Italia comunica ogni modifica al contraente.

Generali Italia, se nel corso della durata contrattuale modifica o sostituisce la linea di investimento collegata al contratto, effettua un **riassetto automatico** della linea mediante trasferimenti di quote idonei ad allineare l'investimento con la nuova composizione della linea. Le operazioni di disinvestimento e reinvestimento seguono queste regole:

- **disinvestimento:**
 - avviene secondo il valore unitario delle quote dei singoli OICR alla prima data di valorizzazione utile successiva alla modifica della composizione della linea
- **reinvestimento:**
 - se in un comparto dello stesso OICR che ammette reinvestimento contestuale avviene nello stesso giorno del disinvestimento
 - in caso contrario: avviene nel primo giorno di valorizzazione utile per garantire la copertura finanziaria, compatibilmente con lo specifico regolamento degli OICR.

Prima del riassetto sono prelevate le commissioni (→ art. 21).

Non si possono eseguire altre operazioni sulla polizza durante il riassetto; terminato il riassetto stesso, le operazioni riprendono con la prima valorizzazione utile delle quote della linea modificata.

I dettagli dell'operazione sono comunicati al contraente con appendice disponibile nell'Area riservata del sito internet www.generali.it.

Art. 9 Remix

Generali Italia effettua l'operazione di remix automaticamente dopo 8 mesi dalla decorrenza del contratto e poi ogni 4 mesi, con l'obiettivo di protezione nel corso della durata contrattuale ed è eseguita anche in occasione di:

- variazioni di asset allocation del contratto (riassetto automatico)
- modifica del capitale protetto, automatica o a richiesta
- pagamento delle prestazioni.

Se il valore in gestione separata alla data di remix risulta superiore:

- al capitale protetto scontato al tasso pari al parametro di ripartizione per il periodo residuo al raggiungimento della data traguardo, o
- al capitale protetto stesso, a partire dal termine del periodo traguardo,

l'eccedenza è trasferita dalla componente in gestione separata nella linea di investimento.

In caso contrario, si procede a trasferire l'importo mancante dalla componente in quote di OICR a quella in gestione separata, nei limiti della disponibilità e in modo proporzionale dai vari OICR.

Tale protezione del capitale non costituisce garanzia di rendimento minimo o di restituzione del capitale investito.

Esempio

Capitale protetto: € 10.000

Periodo Traguardo: 12 anni

Tempo trascorso: 3 anni

PRIMA DEL REMIX	QUANTO DEVE ESSERE INVESTITO IN GESTIONE SEPARATA	DOPO IL REMIX
<p>Valore del contratto: € 10.891</p> <p>Valore in gestione separata: € 7.797,87</p> <p>Valore in quote di OICR: € 3.021,13</p>	<p>Capitale x (1+ parametro di ripartizione)^(tempo trascorso - data traguardo) =</p> <p>10.000 x (1+3,00%)⁽⁻⁹⁾ =</p> <p>€ 7.664,17 → 76,64% del capitale protetto</p>	<p>Valore del contratto: € 10.891</p> <p>Valore in gestione: € 7.664,17</p> <p>Valore in quote di OICR: € 3.154,83</p> <p>→(+ 133,70 € in quote di OICR)</p>

I trasferimenti da e verso la gestione separata danno origine a una variazione di pari importo del capitale assicurato con validità a partire dalla data dell'operazione.

Ad ogni operazione di remix è determinato un costo percentuale di amministrazione e gestione.

In occasione di ogni remix, è prelevato un importo individuato applicando al valore del contratto, valutato immediatamente prima dell'operazione di remix, il costo percentuale su base annua pari al 2% riproporzionato in funzione della frazione d'anno trascorsa dall'ultimo remix effettuato o, in occasione del primo remix, dalla data di decorrenza del contratto. L'importo così risultante è prelevato riducendo il numero di quote di OICR attribuite al contratto, nei limiti del controvalore delle quote determinato nel giorno di riferimento comprensivo dell'eventuale eccedenza trasferita dalla componente in gestione separata alla componente in quote di OICR.

Per tale motivo, anche in occasione di ciascun pagamento da parte di Generali Italia, è effettuato un remix per consentire l'applicazione del costo di amministrazione e gestione per il periodo tra l'ultimo remix e la data di pagamento o di decesso.

I dettagli dell'operazione (prestazioni risultanti, costi applicati, parametro di ripartizione utilizzato, giorno di riferimento) sono comunicati al contraente con appendice disponibile nell'Area riservata del sito internet www.generali.it.

Art. 10 Servizio di modifica automatica del capitale protetto

Al momento del remix è calcolato il valore del contratto. Se supera del 10% il capitale protetto, Generali Italia **incrementa automaticamente** il capitale protetto stesso pareggiandolo al valore del contratto e modifica l'allocazione degli investimenti tra gestione separata ed OICR.

Esempio

Capitale protetto: € 10.000

Periodo traguardo: 12 anni

Tempo trascorso: 1 anno

Ipotesi di valore del contratto: € 11.200 (+ 12%)

Poiché tale valore del contratto è determinato da un rendimento maggiore del 10%, la protezione è automaticamente aumentata a € 11.200 = NUOVO CAPITALE PROTETTO

PRIMA DEL REMIX	QUANTO DEVE ESSERE INVESTITO IN GESTIONE SEPARATA	DOPO IL REMIX
-----------------	---	---------------

Valore del contratto: € 11.200 Valore in gestione separata: € 7.801,56 Valore in OICR: € 3.398,44	Nuovo Capitale x (1+ parametro di ripartizione)^(tempo trascorso - data traguardo) $€ 11.200 \times (1+3,00\%)^{(1-12)} =$ € 8.091,12 da investire in gestione separata $€ 11.200 - € 8.091,12 = € 3.108,88$ da investire in OICR	Valore del contratto e nuovo capitale protetto: € 11.200 Quindi se il valore da investire in gestione separata in base al nuovo capitale protetto è € 8.091,12 e attualmente in gestione separata sono presenti € 7.801,56, l'importo da spostare in gestione separata prelevandolo dagli OICR è 8.091,12 - 7.801,56 = € 289,56
--	--	---

Ogni successiva operazione di incremento automatico del capitale protetto è effettuata se il valore del contratto supera del 10% l'ultimo capitale protetto come determinato da operazioni precedenti di modifica dello stesso.

Art. 11 Servizio di modifica del capitale protetto su richiesta

Oltre all'incremento automatico del capitale protetto effettuato da Generali Italia (→ art. 10), il contraente può chiedere di modificare il capitale protetto per adeguarlo al valore del contratto.

In questo caso, è effettuato un remix dopo aver aggiornato il capitale protetto pareggiandolo al valore del contratto valutato alla stessa data.

La modifica del capitale protetto può essere effettuata:

- su richiesta scritta del contraente
- a partire dalla prima ricorrenza annuale e al massimo una volta all'anno.

A partire dal termine del periodo traguardo, la modifica su richiesta può essere effettuata solo per aumentare il capitale protetto.

In caso di incremento del capitale protetto, sia automatico sia su richiesta, le garanzie (→ art. 3) rimangono invariate.

In caso di riduzione del capitale protetto rispetto al premio versato al netto dei costi, l'importo garantito in caso di decesso e di riscatto si riduce in proporzione.

CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 12 Persone non assicurabili

Non è assicurabile chi alla sottoscrizione del contratto ha un'età inferiore a 18 anni e pari o superiore a 80 anni e 6 mesi.

CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L'IMPRESA?

Art. 13 Dichiarazioni

Le dichiarazioni del contraente e dell'assicurato devono essere **veritiere, esatte e complete**.

Se l'età dell'assicurato è indicata in modo non esatto, la prestazione è rettificata.

Il contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni in vigore in Italia, sulla base della dichiarazione di residenza/domicilio o della sede in Italia fatta dal contraente al momento della sottoscrizione.

Il contraente si impegna a comunicare entro 30 giorni a Generali Italia lo spostamento di residenza, di domicilio o di sede in un altro stato dell'Unione Europea. In caso di inadempimento, il contraente è responsabile per ogni eventuale danno causato a Generali Italia, ad esempio a seguito di contestazioni fiscali da parte dello Stato di nuova residenza/domicilio.

Il contraente deve compilare e firmare le sezioni F.A.T.C.A. e C.R.S., per la raccolta di informazioni sulla sua eventuale cittadinanza americana o residenza fiscale estera.

Nel corso della durata del contratto il contraente deve comunicare a Generali Italia, tempestivamente e in forma scritta, ogni cambiamento che incida sulle informazioni fornite.

Generali Italia comunque, a norma di legge, verifica eventuali variazioni relative alla sezione F.A.T.C.A. e C.R.S. anche al fine di effettuare eventuali comunicazioni previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

Art. 14 Richieste di pagamento a Generali Italia

Tutte le richieste di pagamento devono essere inviate in forma scritta a Generali Italia¹ o all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto, accompagnate da:

- documenti necessari per verificare l'obbligo di pagamento e per individuare gli aventi diritto (contraente in caso di riscatto, beneficiari in caso di decesso dell'assicurato)
- documento di identità e codice fiscale del richiedente (se non già presentati o scaduti)
- altra documentazione se il caso specifico presenta particolari esigenze istruttorie.

Le informazioni per la redazione delle richieste si possono trovare su www.generali.it e nelle agenzie.

Documenti necessari per **pagamenti per decesso dell'assicurato**:

- certificato di morte o, se gli aventi diritto sono gli eredi, autocertificazione della morte dell'assicurato sottoscritta da un erede²
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà³ da cui risulti:
 - se il contraente, quando è anche assicurato, ha lasciato o meno testamento
 - che il testamento pubblicato è l'ultimo, è valido e non è stato impugnato
 - l'indicazione degli eredi legittimi e testamentari del contraente, se i beneficiari in caso di decesso sono indicati in modo generico
- copia conforme del verbale di pubblicazione del testamento olografo o dell'atto di registrazione del testamento pubblico.

Documenti necessari **in caso di riscatto**:

- autocertificazione di esistenza in vita dell'assicurato⁴, se non coincide con il contraente.

Generali Italia effettua il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa; dopo tale termine sono dovuti gli interessi legali.

QUANDO E COME DEVO PAGARE?

Art. 15 Limiti e mezzi di versamento del premio

Il contratto prevede un premio unico d'importo compreso nei limiti sotto indicati:

- importo minimo: € 10.000
- Importo massimo: € 500.000.

Il premio può essere versato all'agenzia di riferimento oppure a Generali Italia con:

- P.O.S. o altri mezzi di pagamento elettronico disponibili in agenzia
- bollettino postale intestato a Generali Italia o all'intermediario, espressamente in tale qualità, su conto corrente postale dedicato⁵
- assegno circolare intestato a Generali Italia o all'intermediario, espressamente in tale qualità, con clausola di intransferibilità
- assegno bancario o postale⁶ intestato a Generali Italia o all'intermediario, espressamente in tale qualità, con clausola di intransferibilità
- bonifico bancario su conto corrente intestato a Generali Italia o su conto dedicato dell'intermediario⁷
- altre modalità offerte dal servizio bancario o postale
- pagamento in pari data da parte di Generali Italia di altra/e polizza/e.

Non è possibile versare il premio in contanti.

QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

Art. 16 Durata del contratto

Il contratto è "a vita intera", cioè la sua durata va dalla data di decorrenza (→ Definizioni) indicata in polizza al decesso dell'assicurato. Eventuali operazioni successive al decesso sono nulle.

¹ La comunicazione va inviata a Generali Italia S.p.A., Via Marocchese n. 14, 31021 Mogliano Veneto (TV).

² L'autocertificazione deve contenere l'autorizzazione a Generali Italia a effettuare le opportune verifiche presso la Pubblica Amministrazione.

³ Redatta in conformità all'art. 21 c. 2 del D.P.R. 445/2000, cioè con firma autenticata da un pubblico ufficiale.

⁴ Vedi nota 4.

⁵ Si tratta del conto separato, previsto ai sensi dell'art. 117 "Separazione patrimoniale" del D.Lgs. 209/2005 - Codice delle Assicurazioni, nonché ai sensi dell'articolo 63 "Obbligo di separazione patrimoniale" del Regolamento IVASS 40/2018, che l'intermediario intrattiene per la raccolta dei premi assicurativi.

⁶ In relazione agli assegni bancari e/o postali, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, è facoltà dell'intermediario richiedere il pagamento del premio anche tramite altra modalità tra quelle previste.

⁷ Vedi nota 6.

Art. 17 Conclusione ed entrata in vigore del contratto

Conclusione

Il contratto è concluso quando Generali Italia ha rilasciato la polizza (→ Definizioni) al contraente o gli ha inviato consenso scritto alla proposta di assicurazione (→ Definizioni).

Entrata in vigore

Il contratto entra in vigore, se è stato versato il premio, alle ore 24 della data di decorrenza indicata in polizza, coincidente o successiva a quella di conclusione del contratto.

Se il premio è versato dopo questa data, il contratto entra in vigore alle ore 24 del giorno del versamento.

In caso di versamento con P.O.S., assegno o bonifico bancario, il premio si intende versato nel giorno di effettivo accredito sul conto corrente intestato a Generali Italia o sul conto dedicato dell'intermediario. In caso di versamento con bollettino di conto corrente postale, il premio si intende versato alla data apposta dall'ufficio postale.

Art. 18 Modifica delle condizioni del contratto

Nel periodo di validità del contratto, Generali Italia si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le clausole e le condizioni che disciplinano il contratto stesso, con le modalità ed entro i limiti di legge in materia di modifica unilaterale del contratto, qualora la modifica si renda necessaria, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per razionalizzare le modalità operative di erogazione del servizio o per efficientare i processi informatici legati alla sicurezza dei dati. Le relative comunicazioni di modifica sono validamente effettuate da Generali Italia per iscritto, con indicazione del motivo e della data di decorrenza della modifica, con preavviso minimo di 60 giorni rispetto alla data di decorrenza comunicata.

Se la modifica risulta sfavorevole al Contraente, Generali Italia informa il contraente stesso del suo diritto di recedere dal contratto con comunicazione scritta che Generali Italia deve ricevere entro la data di decorrenza della modifica. In tal caso, il contratto si intende risolto e al Contraente è riconosciuto un importo pari al valore del contratto nel giorno di riferimento. Se il Contraente non manifesta validamente la volontà di recedere dal contratto entro il termine previsto, le modifiche comunicategli si intendono approvate.

Le parti convengono che nel contratto vengano automaticamente recepite tutte le modifiche della normativa di carattere legislativo e regolamentare che dovessero intervenire tempo per tempo. Le clausole contrattuali interessate da tali modifiche si intendono automaticamente abrogate e sostituite, con la stessa data di decorrenza dell'entrata in vigore, dalle disposizioni di legge o di regolamento che hanno provocato tale modifica.

COME POSSO RECEDERE DAL CONTRATTO?

Art. 19 Recesso

Il contraente può recedere **entro 30 giorni** dalla conclusione del contratto, inviando una raccomandata a Generali Italia⁸ o all'agenzia alla quale è assegnato il contratto. Dalla data di ricevimento della raccomandata, il contraente e Generali Italia sono liberi da ogni obbligo contrattuale.

Generali Italia rimborsa al contraente il premio versato diminuito delle spese di emissione del contratto, indicate nella proposta e nella polizza.

Il rimborso avviene entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata di recesso, dopo che il contraente ha consegnato l'originale del contratto, con le eventuali appendici.

SONO PREVISTI RISCATTI E RIDUZIONI? SI NO

Art. 20 Riscatto

Il contraente può chiedere il riscatto totale o parziale dell'assicurazione, scrivendo a Generali Italia⁹ o all'agenzia alla quale è assegnato il contratto, se:

- l'assicurato è ancora in vita
- è trascorso almeno un anno dalla decorrenza.

Riscatto totale

Estingue il contratto e lo priva di ogni ulteriore effetto dalla data di richiesta.

⁸ V. nota 2.

⁹ V. nota 2.

L'importo di riscatto totale è pari al valore del contratto alla data di richiesta del riscatto, al netto dei costi, determinato con un'operazione di remix.

Per la parte in quote di OICR, per calcolarlo si utilizza il valore di ciascuna quota nel giorno di riferimento relativo al riscatto.

In caso di riscatto a partire dal termine del periodo traguardo, è garantito un importo pari al capitale assicurato, riproporzionato per effetto di eventuali riscatti parziali e/o modifiche del capitale protetto.

Riscatto parziale

Il contraente può chiedere anche un riscatto parziale.

Il contraente indica quale percentuale del valore del contratto vuole riscattare, che è applicata sia al valore in gestione separata che al valore in quote di OICR.

L'importo di riscatto si ottiene applicando gli stessi criteri per il calcolo dell'importo di riscatto totale.

L'importo di riscatto e il valore di riscatto che residua nel contratto dopo il riscatto stesso devono essere almeno pari a € 2.000.

Anche dopo il riscatto parziale, il contratto rimane in vigore e i valori contrattuali (compreso il capitale protetto) sono riproporzionati per il calcolo della prestazione residua e delle garanzie ad essa collegate.

Il capitale residuo investito in gestione separata continua a rivalutarsi annualmente come da clausola di rivalutazione.

QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?

Art. 21 Costi

Costi sul premio

Diritti di emissione	10 euro 5 euro (riservato ai clienti iscritti al programma Più Generali)
Costo percentuale	0%
Cifra fissa	non prevista

Costi per riscatto

Se l'operazione di riscatto è richiesta prima che siano interamente trascorse cinque annualità, il valore di riscatto è penalizzato applicando al valore in gestione separata (→ art. 4) una percentuale di riduzione determinata come segue:

riscatto nel corso della 2° annualità	riscatto nel corso della 3° annualità	riscatto nel corso della 4° annualità	riscatto nel corso della 5° annualità
2%	1,5%	1%	0,5%

Costi sugli OICR

Commissione per la gestione e l'amministrazione del contratto: 2% del valore del contratto su base annua, prelevata dalla parte del contratto investita in quote di OICR in occasione del remix.

Periodicità di prelevamento:

- la prima volta dopo 8 mesi,
- successivamente ogni 4 mesi e in caso di riscatto, decesso, riassetto automatico della linea di investimento e modifica del capitale protetto chiesto dal contraente.

L'addebito delle commissioni può avvenire solo con la riduzione del numero di quote attribuite al contratto.

A partire dal termine del periodo traguardo, la percentuale di cui sopra si riduce all'1,5% su base annua.

Per quanto concerne i costi dei singoli OICR, si rinvia ai relativi prospetti disponibili sui siti internet delle rispettive SICAV:

BG SELECTION SICAV e LUX IM: www.bgfml.lu

GENERALI INVESTMENTS LUXEMBOURG: www.generali-investments.lu

PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.: www.pharusmanco.com

I link a questi siti sono disponibili su www.generali.it.

ALTRE DISPOSIZIONI APPLICABILI AL CONTRATTO

Art. 22 Beneficiario

Il contraente indica il beneficiario; può modificare l'indicazione in ogni momento, scrivendo a Generali Italia¹¹ o all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto, o per testamento.

L'indicazione non può essere modificata:

- dopo che contraente e beneficiario hanno dichiarato in forma scritta a Generali Italia, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio
- dopo il decesso del contraente
- dopo che, morto l'assicurato, il beneficiario ha comunicato in forma scritta a Generali Italia di volersi avvalere del beneficio.

In questi casi ogni variazione che influisce sui diritti del beneficiario ne richiede l'assenso scritto.

Diritto proprio del beneficiario

Il beneficiario acquisisce un diritto proprio alle prestazioni dell'assicurazione¹⁰: quanto gli viene pagato a seguito del decesso dell'assicurato non rientra nell'asse ereditario.

Art. 23 Cessione, pegno e vincolo

Il contraente può cedere ad altri il contratto, darlo in pegno o vincolare le prestazioni, presentando autocertificazione di esistenza in vita dell'assicurato¹¹, se diverso dal contraente (e, in caso di cessione, dal cessionario, cioè chi beneficia della cessione stessa). Questi atti sono efficaci nei confronti di Generali Italia solo se annotati su appendice.

In caso di pegno o vincolo, ogni operazione che riduce il valore del contratto (es. riscatto) richiede l'assenso scritto del pignoratario (chi beneficia del pegno) o vincolatario (chi beneficia del vincolo).

Art. 24 Non pignorabilità e non sequestrabilità

Nei limiti di legge¹² le somme dovute da Generali Italia al contraente o al beneficiario non possono essere pignorate né sequestrate.

Art. 25 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 26 Foro competente

Per le controversie relative al contratto, il Foro competente può essere esclusivamente quello della sede, o del luogo di residenza o di domicilio del contraente o del beneficiario o di loro aventi causa (cioè chi acquisisce un diritto che prima spettava ad altri).

Per queste controversie, l'azione giudiziale è possibile dopo aver tentato la mediazione depositando un'istanza presso un organismo di mediazione nel luogo del giudice competente per territorio di cui al comma precedente¹³.

Le istanze scritte di mediazione nei confronti di Generali Italia devono essere inviate a:

Generali Italia S.p.A.
Via Marocchesa, 14, 31021 Mogliano Veneto (TV)
general_i_mediazione@pec.generaligroup.com

Art. 27 Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali

Generali Italia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa o pagare la prestazione espone Generali Italia a sanzioni anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

¹¹ V. nota 2.

¹⁰ Art. 1920 del Codice civile.

¹¹ Vedi nota 3.

¹² Art. 1923 del Codice Civile.

¹³ Artt. 4 e 5 del D.Lgs. 4.3.2010, così come modificato dalla Legge 98/2013.

ALLEGATI

Allegato 1 - Regolamento della Gestione separata GESAV

1. Il presente Regolamento disciplina il portafoglio di investimenti, gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dalla Società, denominato GESAV (la Gestione separata). Tale Regolamento è parte integrante delle Condizioni di assicurazione.

2. La Gestione separata è denominata in Euro.

OBIETTIVI DELLA GESTIONE

3. La Società, nella gestione del portafoglio, attua una politica d'investimento prudente orientata verso titoli mobiliari di tipo obbligazionario che mira a massimizzare il rendimento nel medio e lungo termine mantenendo costantemente un basso livello di rischiosità del portafoglio e perseguendo la stabilità dei rendimenti nel corso del tempo. La scelta degli investimenti è determinata sulla base della struttura degli impegni assunti nell'ambito dei contratti assicurativi collegati alla gestione e dall'analisi degli scenari economici e dei mercati di investimento. Nel breve termine, e nel rispetto di tali criteri, è comunque possibile cogliere eventuali opportunità di rendimento.

Le principali tipologie di investimento sono: obbligazionario, immobiliare e azionario, come di seguito specificato; l'investimento potrà anche essere indiretto attraverso l'utilizzo di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, tra cui ad esempio i fondi comuni di investimento) armonizzati.

TIPOLOGIE DEGLI INVESTIMENTI

4. Investimenti obbligazionari

L'investimento in titoli obbligazionari, prevalentemente con rating investment grade, punta ad una diversificazione per settori, emittenti, scadenze, e a garantire un adeguato grado di liquidabilità.

In questo ambito sono ricompresi anche strumenti di investimento di breve e brevissimo termine quali depositi bancari, pronti contro termine o fondi monetari.

Investimenti immobiliari

La gestione degli investimenti comprenderà attività del comparto immobiliare, incluse le azioni e le quote di società del medesimo settore.

Investimenti azionari

Gli investimenti in strumenti finanziari di tipo azionario sono effettuati prevalentemente in titoli quotati nei mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti e regolarmente operanti. La selezione dei singoli titoli azionari è basata sia sull'analisi di dati macroeconomici (tra i quali ciclo economico, andamento dei tassi di interesse e delle valute, politiche monetarie e fiscali) sia sullo studio dei fondamentali delle singole società (dati reddituali, potenzialità di crescita e posizionamento sul mercato). Vi è anche la possibilità di investire in altri strumenti finanziari.

Nella gestione degli investimenti, la Società si attiene ai seguenti limiti:

Investimenti obbligazionari	massimo 100%
Investimenti immobiliari	massimo 40%
Investimenti azionari	massimo 35%
Investimenti in altri strumenti finanziari	massimo 10%

Nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa di settore, possono inoltre essere effettuati investimenti in strumenti finanziari derivati.

Possono infine essere effettuati investimenti in attivi emessi dalle controparti di cui all'art. 5 del Regolamento ISVAP 27 maggio 2008, n. 25 nel limite complessivo massimo del 20% dell'attivo della Gestione Separata. In tale limite non rientrano gli investimenti in strumenti collettivi di investimento mobiliare o immobiliare istituiti, promossi o gestiti dalle controparti sopra citate per i quali la normativa di riferimento o i relativi regolamenti di gestione non consentano di effettuare operazioni potenzialmente suscettibili di generare conflitti di interesse con società del gruppo di appartenenza della SGR oltre il limite del 20% del patrimonio dell'OICR.

L'Euro è la principale valuta dei titoli presenti nella Gestione separata. Nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa di settore è possibile l'utilizzo di titoli anche in altre valute, mantenendo un basso livello di rischiosità.

VALORE DELLA GESTIONE E ONERI

5. Il valore delle attività della Gestione separata non potrà essere inferiore alle riserve matematiche, costituite dall'Impresa, al fine di adempiere agli obblighi contrattuali derivanti dai contratti le cui prestazioni sono rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa.

6. Sulla Gestione separata possono gravare unicamente le spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della Gestione separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

RENDIMENTO MEDIO E PERIODO DI OSSERVAZIONE

7. Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

8. Il rendimento della Gestione separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi riconducibili al patrimonio della Gestione separata.

9. Il tasso medio di rendimento della Gestione separata, relativo al periodo di osservazione annuale, è determinato riportando il risultato finanziario della Gestione separata alla giacenza media delle attività della Gestione separata stessa. Analogamente, al termine di ogni mese, viene determinato il tasso medio di rendimento realizzato nei dodici mesi precedenti.



Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto. Il risultato finanziario della Gestione separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione oltre che degli utili e dei proventi di cui al precedente paragrafo 8. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese di cui al precedente paragrafo 6 effettivamente sostenute ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione separata.

La giacenza media delle attività della Gestione separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione separata. La giacenza media è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione separata.

CERTIFICAZIONE DELLA GESTIONE ED EVENTUALI MODIFICHE

10. La Gestione separata è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente.

11. Il presente Regolamento potrà essere modificato per essere adeguato alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di modifiche meno favorevoli per il contraente.

12. La Gestione separata potrà essere oggetto di fusione o scissione con altre gestioni separate costituite dalla Società aventi caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee. La fusione o la scissione persegue in ogni caso l'interesse dei contraenti e non comporta oneri aggiuntivi a carico di questi ultimi.

Allegato 2 - Composizione della linea di investimento

Oltre alla gestione separata Gesav, il contratto prevede che una parte del premio sia investita nella linea di investimento Multi-Global Plus. Generali Italia può inoltre offrire nuove linee di investimento.

Di seguito si riportano gli OICR che compongono la linea alla data di redazione di questo allegato.

Multi-Global Plus			
	Nome comparto	ISIN	%
	GIS SUSTAINABLE WORLD EQUITIES	LU0260157663	18%
	BG COLLECTION ESG GLOBAL MARKETS	LU0900381509	5%
	LAPIS GLOBAL TOP 50 DIVIDEND YIELD FUND	LU2009168910	4,7%
	GSF JPM GLOBAL EQUITY	LU2152350414	4%
	LUX IM GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY OPPORTUNITIES	LU2344426940	7,1%
	LUX IM ESG SYCOMORE EUROPEAN EQUITIES	LU2344427161	2,0%
	LUX IM BLACKROCK GLOBAL EQUITY DIVIDEND	LU2344427831	4,5%
	LUX IM ESG FLEXIBLE GLOBAL EQUITIES	LU2344428482	10,5%
	LUX IM MORGAN STANLEY US EQUITIES	LU2344428649	14%
	LUX IM ESG GENERALI INVESTMENTS DIVERSIFIED STRATEGY	LU2344429886	2,5%
	LUX IM GLOBAL EMERGING EQUITIES	LU2344429969	7,5%
	LUX IM ESG WORLD EQUITIES	LU2344430033	15,2%
	LUX IM GLOBAL ESG	LU2344430546	2%
	LUX IM FIDELITY TECHNOLOGY OPPORTUNITIES	LU2475533472	3%

Allegato 3 - Tabella esemplificativa per la determinazione della percentuale in gestione separata

A titolo esemplificativo, di seguito si riporta come, in coincidenza di una ricorrenza annuale, aumenta la percentuale di protezione rispetto al premio investito, al netto dei diritti e cifra fissa, che equivale a quanto deve essere presente in gestione separata.

Anni alla Data traguardo	Parte in gestione separata
15	64,19%
14	66,11%
13	68,10%
12	70,14%
11	72,24%
10	74,41%
9	76,64%
8	78,94%

Anni alla Data traguardo	Parte in gestione separata
7	81,31%
6	83,75%
5	86,26%
4	88,85%
3	91,51%
2	94,26%
1	97,09%
0	100,00%

Sommario

DEFINIZIONI.....	3
QUALI SONO LE PRESTAZIONI? QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO?	5
Art. 1 Oggetto del contratto	5
Art. 2 Premi e loro investimento	5
Art. 3 Prestazione e garanzia.....	5
Art. 4 Valore del contratto	6
Art. 5 Clausola di rivalutazione.....	6
Art. 6 Calcolo del numero di quote di OICR.....	6
Art. 7 Giorno di riferimento	6
Servizi connessi all'assicurazione principale.....	7
Art. 8 Servizio di allocazione delle risorse e riassetto automatico della linea di investimento	7
Art. 9 Remix.....	7
Art. 10 Servizio di modifica automatica del capitale protetto	8
Art. 11 Servizio di modifica del capitale protetto su richiesta.....	9
CHE COSA NON È ASSICURATO?.....	9
Art. 12 Persone non assicurabili	9
CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L'IMPRESA?	9
Art. 13 Dichiarazioni	9
Art. 14 Richieste di pagamento a Generali Italia.....	9
QUANDO E COME DEVO PAGARE?	10
Art. 15 Limiti e mezzi di versamento del premio	10
QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?.....	10
Art. 16 Durata del contratto.....	10
Art. 17 Conclusione ed entrata in vigore del contratto.....	11
Art. 18 Modifica delle condizioni del contratto.....	11
COME POSSO RECEDERE DAL CONTRATTO?	11
Art. 19 Recesso.....	11
SONO PREVISTI RISCATTI E RIDUZIONI? <input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO	11
Art. 20 Riscatto.....	11
QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?	12
Art. 21 Costi.....	12
ALTRE DISPOSIZIONI APPLICABILI AL CONTRATTO	13
Art. 22 Beneficiario.....	13
Art. 23 Cessione, pegno e vincolo	13
Art. 24 Non pignorabilità e non sequestrabilità	13
Art. 25 Rinvio alle norme di legge	13
Art. 26 Foro competente	13
Art. 27 Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali	13
ALLEGATI.....	14
Allegato 1 - Regolamento della Gestione separata GESAV	14
Allegato 2 - Composizione della linea di investimento.....	16
Allegato 3 - Tabella esemplificativa per la determinazione della percentuale in gestione separata	16

